

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/TFN – Sezione Tesseramenti (2016/2017) (MOTIVI DELLE DECISIONI DEL C.U. 24/TFN – RIUNIONE DEL 10 APRILE 2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno lunedì 10 aprile 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Massimo Procaccini, *Vice Presidente f.f.*; Avv. Francesca Rinaldi, Avv. Vincenzo Esposito Corona; avv. Filippo Crocè; avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, *Componenti*; Sig. Claudio Cresta, *Segretario* con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari, della sig.ra Antonella Sansoni e del dott. Salvatore Floriddia.

1) RECLAMO N° 045 - CIERI ANTONIO/A.S.D. VICTORIA CROSS (annullamento tesseramento per apocrifia di firma)

Propone reclamo innanzi il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti il calciatore Cieri Antonio avverso il vincolo concesso a favore della A.S.D. Victoria Cross Ortona, per non aver mai sottoscritto il relativo tesseramento.

Risulta allegata documentazione di comparaggio.

A seguito di quanto rappresentato il Tribunale così adito ha provveduto a richiedere, tra l'altro, al calciatore l'invio della prescritta tassa di reclamo, nei modi e forme di cui alla normativa.

Il calciatore Cieri Antonio non ha provveduto a rimettere il chiesto importo e, pertanto, ai sensi e per gli effetti del Codice di Giustizia Sportivo il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

In oltre quanto rappresentato dal calciatore evidenzia gravi motivi di irregolarità che dovranno essere accertati dall'Organo di competenza.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti dichiara improcedibile il ricorso proposto dal calciatore Cieri Antonio.

Ordina trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di eventuale competenza.

2) RICHIESTA DI GIUDIZIO N° 46 - CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE -
C.R. PUGLIA
(posizione sig. Vanni Giuliani)

In data 3 febbraio 2017, la "ASD Volare Polignano" proponeva reclamo innanzi al Giudice Sportivo in relazione alla gara del 31.1.2017 tenutasi tra la medesima società e la "Neapolis Futsal Club", lamentando l'irregolarità della posizione del calciatore Vanni Giuliani.

Analogo reclamo era fatto dalla "A.S.D. Futsal Brindisi", con riferimento alla gara tenutasi, tra la medesima società e la "Neapolis Futsal Club", in data 11.2.2017.

Il Giudice Sportivo rigettava entrambi i reclami.

Avverso il provvedimento di rigetto, la "A.S.D. Volare Polignano" e la "A.S.D. Futsal Brindisi" proponevano reclamo innanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale Puglia.

A fondamento dei reclami, i ricorrenti lamentavano nuovamente la posizione irregolare del calciatore Vanni Giuliani nelle succitate gare, il quale, a loro dire, non avrebbe potuto partecipare a dette gare essendo già tesserato in qualità di Presidente della Società "A.S.D. Sportivamente Amici.

La Corte di Appello, riuniti i reclami, rimetteva gli atti al Tribunale Federale Nazionale, sezione Tesseramenti, affinché valutasse la legittimazione del sig. Vanni Giuliani a prendere parte alle gare contestate.

Con atto del 27 marzo 2017, pertanto, la Corte di Appello chiedeva al Tribunale Nazionale Federale, sezione Tesseramenti, ai sensi dell'art. 30 n. 15 e n. 18 lett.b CGS, di statuire e dichiarare *se il tesseramento del sig. Vanni Giuliani del 16.12.2016 è invalido oppure no e se tale invalidità investa di illegittimità e di invalidità anche le gare del Vanni Giuliani disputate quale calciatore il 31.1.2017 (gara Volare Polignano c/ Neapolis Futsal Club) e l'11.2.2017 (gara Neapolis Futsal Club c/ Fatsall Brindisi) oggetto dei due reclami riuniti.*

Dai documenti depositati in atti emerge:

- che il sig. Vanni Giuliani aveva rivestito la carica di Presidente della società "A.S.D. Sportivamente Amici;
- che, in data 13 dicembre 2016, si era tenuta l'assemblea dei soci della "A.S.D. Sportivamente Amici", la quale aveva deliberato di accettare le dimissioni del Presidente Vanni Giuliani ed aveva nominato, quale nuovo presidente della società, il sig. Vincenzo de Donato;
- che, in data 16 dicembre 2016, il sig. Vanni Giuliani era stato tesserato, quale calciatore, presso la società "Neapolis Futsal Club", e di conseguenza, come calciatore, aveva preso parte alle gare del 31.1.2017 e dell'11.2.2017;
- che in data 27 dicembre 2016, la società "A.S.D. Sportivamente Amici" aveva comunicato al Comitato competente le intervenute dimissioni del sig. Vanni Giuliani da presidente della società.

Alla stregua di tali dati, occorre, dunque, verificare, la legittimazione del sig. Vanni Giuliani a partecipare alle gare suddette.

Il primo comma dell'art. 37 NOIF, intitolato *Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva*, così recita: *Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.*

Secondo tale norma, dunque, le società sono tenute a comunicare entro un determinato termine, alle Leghe o ai Comitati competenti, ogni variazione relativa alle qualifiche ed agli incarichi dei dirigenti tesserati.

Detta variazione, agli effetti federali, ha efficacia dal momento in cui le Leghe ed i Comitati competenti abbiano ricevuto la suddetta comunicazione.

Nel caso di specie, il sig. Vanni Giuliani si è dimesso dalla carica di Presidente della "A.S.D. Sportivamente Amici" in data 13 dicembre 2016. Tali dimissioni hanno avuto effetto immediato, in quanto, contestualmente alle dimissioni del sig. Vanni Giuliani, l'assemblea dei soci ha nominato un nuovo Presidente.

In data 16 dicembre 2016, il sig. Vanni Giuliani si è tesserato, quale calciatore, per la "Neapolis Futsal Club".

La comunicazione delle avvenute dimissioni del sig. Vanni Giuliani e della modifica della carica di Presidente della "A.S.D. Sportivamente Amici", è stata ricevuta dal Comitato competente in data 27 dicembre 2016.

E' da tale data, pertanto, che, agli effetti federali, in base a quanto previsto dal primo comma dell'art. 37 NOIF, il tesseramento del sig. Vanni Giuliani presso la "Neapolis Futsal Club" può dirsi perfezionato, con la conseguenza che lo stesso era pienamente legittimato a prendere parte alle gare tenutesi successivamente a tale data.

Per ciò che concerne la richiesta avanzata dalla Corte di Appello, in relazione alla declaratoria di validità delle gare tenutesi in data 31.1.2017 e in data 11.2.2017, il Tribunale Nazionale Federale rileva che tale questione esuli dalla propria competenza.

Il Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti, avendo, difatti, competenza esclusivamente in ordine alla verifica della validità o meno del tesseramento dei calciatori, una volta verificata la validità del tesseramento del sig. Vanni Giuliani a far data dal 27 dicembre 2016, non può decidere in relazione alla validità delle gare sportive, la cui competenza è riservata ad organi diversi.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale provvedendo sulla richiesta di giudizio inoltrata dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale Puglia, dichiara valido ed efficace il tesseramento del calciatore Vanni Giuliani in favore della società "Neapolis Futsal Club" con decorrenza dal giorno 27 dicembre 2016, data di comunicazione delle dimissioni da altro ruolo.

1) RECLAMO N° 38 - SIMONE CALOGERO/U.S. FIORENZUOLA SSD A R.L. (richiesta svincolo ex art. 111 N.O.I.F.)

Con atto del 19 gennaio 2017, il calciatore Simone Calogero, nato il 28.8.1997, adiva il Tribunale Federale Nazionale, sezione Tesseramenti, per ottenere lo svincolo, ex art. 111 N.O.I.F., dalla U.S. Fiorenzuola SSD a rl.

A fondamento del ricorso, il calciatore deduceva di aver trasferito la propria residenza da Fiorenzuola d'Arda (PC) a Favara (AG), allegando un certificato di residenza presso detta ultima località.

Alla riunione del 20 marzo, il Tribunale, atteso che dagli atti non si evinceva la data del trasferimento di residenza, chiedeva al ricorrente di integrare la documentazione, rinviando l'udienza a nuova data.

Il ricorrente faceva pervenire, quindi, al Tribunale un certificato storico di residenza dal quale si evinceva che il trasferimento della residenza presso Favara era avvenuto in data 28 dicembre 2016.

IL primo comma dell'art. 111 N.O.I.F. così recita: *Il calciatore "non professionista" o "giovane dilettante" che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del*

tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare.

Secondo tale norma, dunque, nell'ipotesi di calciatori maggiorenni, per ottenere lo svincolo ex art. 111 N.O.I.F., deve essere decorso un anno dall'effettivo cambio di residenza.

Nel caso di specie, il calciatore Simone Calogero, maggiorenne, ha trasferito la propria residenza in Favara solo il 28 dicembre 2016.

Non essendo pertanto trascorso l'anno dal cambio di residenza il ricorso non può essere accolto.

PQM

Il Tribunale Nazionale Federale rigetta il reclamo proposto dal sig. Simone Calogero.
Ordina incamerarsi la tassa

Il Presidente f.f. del TFN Sez. Tesseramenti
Avv. Massimo Procaccini

Publicato in Roma, il 2 maggio 2017

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio